

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 78

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
24 marzo 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 466/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 467/2005 della Commissione, del 22 marzo 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 3

Regolamento (CE) n. 468/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 9

★ **Regolamento (CE) n. 469/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi** ..... 12

Regolamento (CE) n. 470/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 14

Regolamento (CE) n. 471/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 160<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 ..... 22

Regolamento (CE) n. 472/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 160<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 ..... 24

Regolamento (CE) n. 473/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 332<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 ..... 26

Regolamento (CE) n. 474/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri ..... 27

Regolamento (CE) n. 475/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, relativo alla 79<sup>a</sup> gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 ..... 28

Prezzo: 18 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 476/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004.....	29
Regolamento (CE) n. 477/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004.....	31
Regolamento (CE) n. 478/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, relativa alla 16 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999.....	32
Regolamento (CE) n. 479/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, relativo alla 15 <sup>a</sup> gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001.....	33
Regolamento (CE) n. 480/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96.....	34
Regolamento (CE) n. 481/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.....	36
Regolamento (CE) n. 482/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96.....	38
Regolamento (CE) n. 483/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino.....	40
Regolamento (CE) n. 484/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali.....	41
★ <b>Direttiva 2005/24/CE del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura <sup>(1)</sup></b> .....	43


---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2005/257/CE:

★ <b>Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la decisione 2000/256/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari</b> .....	45
--	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2005/258/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** ..... 47


2005/259/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari** 48

**Commissione**

2005/260/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1° marzo 2005, relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4** ..... 50



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 466/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,9
	204	89,1
	212	129,8
	624	114,8
	628	124,5
	999	109,8
0707 00 05	052	169,6
	204	65,9
	999	117,8
0709 10 00	220	141,4
	999	141,4
0709 90 70	052	129,5
	204	46,9
	220	65,2
	624	56,7
	999	74,6
0805 10 20	052	45,7
	204	50,8
	212	62,4
	220	48,4
	400	57,4
	624	56,5
	999	53,5
0805 50 10	052	57,8
	220	21,8
	400	74,3
	999	51,3
0808 10 80	052	72,1
	388	74,9
	400	113,3
	404	113,7
	508	65,2
	512	79,4
	524	55,3
	528	66,5
	720	75,7
	999	79,6
0808 20 50	388	63,0
	512	65,1
	528	60,1
	720	46,2
	999	58,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 467/2005 DELLA COMMISSIONE****del 22 marzo 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(2)</sup> che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	34,92	20,37	1 038,97	260,11	546,45	8 579,53
		120,59	24,31	15,10	142,05	8 371,38	1 336,91
		318,31	24,22				
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	40,95	23,89	1 218,22	304,99	640,73	10 059,78
		141,39	28,51	17,71	166,56	9 815,72	1 567,57
		373,23	28,40				
1.40	Agli 0703 20 00	120,66	70,39	3 589,42	898,63	1 887,87	29 640,52
		416,60	84,00	52,17	490,77	28 921,41	4 618,74
		1 099,71	83,67				
1.50	Porri ex 0703 90 00	59,00	34,42	1 755,14	439,41	923,12	14 493,50
		203,71	41,07	25,51	239,98	14 141,87	2 258,45
		537,73	40,91				
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	154,16	89,94	4 586,11	1 148,15	2 412,08	37 870,95
		532,28	107,33	66,66	627,05	36 952,15	5 901,24
		1 405,08	106,90				
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01	60,68	3 094,19	774,65	1 627,40	25 551,10
		359,13	72,41	44,97	423,06	24 931,20	3 981,50
		947,99	72,13				
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	37,93	22,13	1 128,38	282,50	593,48	9 317,88
		130,96	26,41	16,40	154,28	9 091,82	1 451,96
		345,71	26,30				
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	67,28	39,25	2 001,40	501,06	1 052,65	16 527,10
		232,29	46,84	29,09	273,65	16 126,13	2 575,34
		613,18	46,65				
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	330,85	193,02	9 842,43	2 464,10	5 176,66	81 276,39
		1 142,36	230,34	143,06	1 345,73	79 304,53	12 664,90
		3 015,49	229,43				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	219,84 759,08 2 003,75	128,26 153,06 152,45	6 540,17 95,06	1 637,36 894,22	3 439,83 52 696,82	54 007,10 8 415,66
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	414,36 1 430,70 3 776,64	241,74 288,48 287,34	12 326,80 179,17	3 086,07 1 685,41	6 483,33 99 322,09	101 791,68 15 861,70
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	238,20 822,47 2 171,09	138,97 165,84 165,18	7 086,35 103,00	1 774,10 968,90	3 727,10 57 097,69	58 517,39 9 118,48
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	516,03 1 781,75 4 703,31	301,05 359,26 357,84	15 351,39 223,13	3 843,29 2 098,95	8 074,12 123 692,51	126 768,05 19 753,65
1.210	Melanzane 0709 30 00	171,67 592,74 1 564,67	100,15 119,52 119,04	5 107,01 74,23	1 278,56 698,27	2 686,05 41 149,30	42 172,45 6 571,53
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	118,29 408,42 1 078,11	69,01 82,35 82,03	3 518,92 51,15	880,98 481,13	1 850,79 28 353,37	29 058,36 4 528,02
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	926,44 3 198,81 8 443,94	540,49 644,99 642,44	27 560,66 400,59	6 899,94 3 768,29	14 495,64 222 067,67	227 589,25 35 464,12
1.240	Peperoni 0709 60 10	178,36 615,85 1 625,67	104,06 124,18 123,69	5 306,11 77,12	1 328,41 725,49	2 790,77 42 753,56	43 816,61 6 827,73
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	104,92 362,26 956,27	61,21 73,04 72,76	3 121,24 45,37	781,42 426,76	1 641,63 25 149,08	25 774,40 4 016,30
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	101,08 349,03 921,33	58,97 70,38 70,10	3 007,17 43,71	752,86 411,16	1 581,63 24 230,05	24 832,52 3 869,53

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	161,73	94,35	4 811,21	1 204,51	2 530,47	39 729,78
		558,41	112,59	69,93	657,82	38 765,89	6 190,90
		1 474,04	112,15				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	95,92	55,96	2 853,56	714,40	1 500,84	23 564,00
		331,20	66,78	41,48	390,16	22 992,31	3 671,86
		874,26	66,52				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	95,45	55,69	2 839,54	710,89	1 493,47	23 448,25
		329,57	66,45	41,27	388,24	22 879,36	3 653,83
		869,97	66,19				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	65,14	38,00	1 937,87	485,15	1 019,23	16 002,44
		224,92	45,35	28,17	264,96	15 614,20	2 493,58
		593,72	45,17				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	54,70	31,91	1 627,31	407,41	855,89	13 437,95
		188,87	38,08	23,65	222,50	13 111,93	2 093,97
		498,57	37,93				
2.85	Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), fresche 0805 50 90	58,43	34,09	1 735,33	435,20	914,28	14 354,70
		201,76	40,68	25,27	237,68	14 006,44	2 236,82
		532,58	40,52				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	72,72	42,42	2 163,31	541,59	1 137,80	17 864,08
		251,08	50,63	31,44	295,78	17 430,67	2 783,67
		662,79	50,43				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	85,34	49,79	2 538,76	635,59	1 335,27	20 964,45
		294,66	59,41	36,90	347,12	20 455,83	3 266,79
		777,82	59,18				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	141,83	82,74	4 219,24	1 056,31	2 219,13	34 841,47
		489,70	98,74	61,33	576,89	33 996,17	5 429,18
		1 292,68	98,35				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	32,67	19,06	971,90	243,32	511,17	8 025,71
		112,80	22,74	14,13	132,89	7 831,00	1 250,61
		297,77	22,66				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	53,98	31,49	1 605,98	402,07	844,67	13 261,81
		186,40	37,58	23,34	219,58	12 940,06	2 066,52
		492,04	37,44				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	85,74	50,02	2 550,56	638,55	1 341,48	21 061,93
		296,03	59,69	37,07	348,73	20 550,94	3 281,98
		781,43	59,45				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	562,13	327,95	16 722,81	4 186,63	8 795,42	138 092,86
		1 940,92	391,35	243,07	2 286,46	134 742,56	21 518,34
		5 123,48	389,81				
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	610,83	356,36	18 171,58	4 549,34	9 557,41	150 056,50
		2 109,07	425,26	264,12	2 484,55	146 415,95	23 382,57
		5 567,35	423,58				
2.170	Pesche 0809 30 90	126,34	73,71	3 758,43	940,94	1 976,76	31 036,19
		436,22	87,96	54,63	513,88	30 283,22	4 836,22
		1 151,50	87,61				
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	129,16	75,35	3 842,26	961,93	2 020,85	31 728,49
		445,95	89,92	55,85	525,34	30 958,72	4 944,10
		1 177,18	89,56				
2.190	Prugne 0809 40 05	88,83	51,82	2 642,46	661,55	1 389,81	21 820,77
		306,70	61,84	38,41	361,30	21 291,38	3 400,22
		809,59	61,60				
2.200	Fragole 0810 10 00	279,16	162,86	8 304,71	2 079,12	4 367,89	68 578,27
		963,88	194,35	120,71	1 135,48	66 914,48	10 686,22
		2 544,37	193,58				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	177,91	9 071,96	2 271,21	4 771,43	74 914,02
		1 052,93	212,31	131,86	1 240,38	73 096,51	11 673,49
		2 779,44	211,47				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 081,63	631,02	32 177,41	8 055,76	16 923,83	265 713,23
		3 734,65	753,03	467,70	4 399,53	259 266,71	41 404,80
		9 858,41	750,06				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	64,65	37,72	1 923,27	481,50	1 011,55	15 881,92
		223,22	45,01	27,95	262,96	15 496,61	2 474,80
		589,25	44,83				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	294,14	171,60	8 750,37	2 190,70	4 602,29	72 258,43
		1 015,61	204,78	127,19	1 196,41	70 505,36	11 259,68
		2 680,91	203,97				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	131,50	76,72	3 911,89	979,36	2 057,47	32 303,45
		454,03	91,55	56,86	534,86	31 519,74	5 033,69
		1 198,51	91,19				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

## REGOLAMENTO (CE) N. 468/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (4) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.
- (6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

**I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 marzo 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato<sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	26,53	28,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	33,12	35,31
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	61,57	65,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	42,55	46,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	128,43	138,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	121,18	131,00

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

**REGOLAMENTO (CE) N. 469/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

previa consultazione dei comitati consultivi,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 76/2002<sup>(3)</sup> la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione<sup>(4)</sup> per ampliare il campo di applicazione della vigilanza, nonché dal regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione<sup>(5)</sup>.

(2) Le statistiche sul commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione<sup>(6)</sup>.

(3) Benché la situazione sia cambiata in seguito all'introduzione della sorveglianza nel 2002, la recente evoluzione del mercato mondiale della siderurgia rende tuttora necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni della Comunità.

(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

(3) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.

(4) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125.

(6) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).

(4) Dal 2003, il mercato cinese determina in larghissima misura il sensibile aumento della domanda di prodotti siderurgici. Tuttavia, la Cina continua ad aumentare la sua capacità di produzione a ritmo serrato. La sua produzione di acciaio grezzo è cresciuta da 129 milioni di tonnellate nel 2000 a 270 milioni nel 2004 e la sua quota mondiale è passata dal 15,4% al 26,2% nello stesso periodo; l'attuale aggiunta di nuove capacità di produzione potrebbe portare la capacità della Cina a 300 milioni di tonnellate nel 2005. Il paese ha importato all'incirca 37 milioni di tonnellate nel 2003 e 29 milioni di tonnellate nel 2004. Negli stessi anni, le esportazioni sono state pari complessivamente a 7 milioni circa di tonnellate e a 14 milioni di tonnellate. Le importazioni nette sono quindi passate da 30 milioni circa di tonnellate nel 2003 a 15 milioni nel 2004; ne consegue che 15 milioni di tonnellate supplementari dovevano trovare un altro sbocco. È lecito attendersi che questa tendenza delle importazioni cinesi a diminuire e delle esportazioni a crescere si confermerà, cosicché quantitativi sempre maggiori di prodotti siderurgici in cerca di nuovi sbocchi si riverseranno sul mercato mondiale.

(5) Le statistiche più recenti sulle importazioni disponibili per i quattro principali tipi di prodotti, ossia prodotti piatti, prodotti lunghi, tubi e prodotti semilavorati, indicano una crescita annua media tra il 2002 e il 2003 pari complessivamente al 9%, ma del 23% e 43% rispettivamente per i prodotti lunghi e per quelli semilavorati. Analogamente, su un periodo di 10 mesi compreso tra gennaio e ottobre, l'aumento percentuale tra il 2003 e il 2004 è risultato compreso tra il 3,4% e il 58,5%, a seconda del tipo di prodotto.

(6) Dall'analisi dei primi tre trimestri del 2004 emerge un'ulteriore tendenza al rialzo per tale periodo, compresa tra il 26,7% e il 52%, mentre le cifre riguardanti il mese di ottobre dello stesso anno indicano un'accelerazione di tale andamento.

(7) Inoltre, i prezzi sul mercato comunitario, che nel 2003 accusavano un ritardo rispetto al mercato statunitense, sono diventati tra i più elevati del mondo. Con ogni probabilità, tale situazione interesserà sempre più gli esportatori dei paesi terzi.

(8) Le statistiche sull'occupazione dei produttori dell'UE indicano inoltre un netto calo, da 414 500 persone nel 2000 a 404 700 nel 2001, 390 200 nel 2002, 383 800 nel 2003 e 375 900 nel 2004, pari a un calo del 10% circa in 4 anni.

- (9) Tenuto conto dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, della recente evoluzione del mercato cinese, dell'aumento sempre più sostenuto delle importazioni, dei prezzi elevatissimi dei prodotti siderurgici sul mercato dell'UE e del già notevole calo dell'occupazione registrato negli ultimi anni, si può ritenere pertanto che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai fini dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94.
- (10) Di conseguenza, è nell'interesse della Comunità che le importazioni di taluni prodotti siderurgici continuino ad essere soggette alla vigilanza comunitaria preventiva, perché possano fornire informazioni statistiche approfondite che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni. Tenuto conto della prevista evoluzione sopra descritta, è opportuno prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2006.

- (11) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione per raccogliere i dati il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dai regolamenti (CE) n. 1337/2002 e (CE) n. 2385/2002, all'articolo 6, la data «31 marzo 2005» è sostituita da «31 dicembre 2006».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 470/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 22.10.2004, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,548	0402 21 11 9300	L01	EUR/100 kg	—
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,548		068	EUR/100 kg	—
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,393		L02	EUR/100 kg	45,96
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,393		A01	EUR/100 kg	58,97
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,028	0402 21 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	6,987		068	EUR/100 kg	—
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	10,49		L02	EUR/100 kg	47,95
0401 30 31 9100	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	61,56
	L02	EUR/100 kg	17,84	0402 21 11 9900	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,49		068	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9400	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	51,10
	L02	EUR/100 kg	27,87		A01	EUR/100 kg	65,60
	A01	EUR/100 kg	39,82	0402 21 17 9000	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9700	L01	EUR/100 kg	—		068	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	30,74		L02	EUR/100 kg	23,20
	A01	EUR/100 kg	43,91		A01	EUR/100 kg	28,00
0401 30 39 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 19 9300	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	17,84		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,49		L02	EUR/100 kg	45,96
0401 30 39 9400	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	58,97
	L02	EUR/100 kg	27,87	0402 21 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	39,82		068	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	47,95
	L02	EUR/100 kg	30,74		A01	EUR/100 kg	61,56
	A01	EUR/100 kg	43,91	0402 21 19 9900	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	L01	EUR/100 kg	—		068	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	35,03		L02	EUR/100 kg	51,10
	A01	EUR/100 kg	50,05		A01	EUR/100 kg	65,60
0401 30 99 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 91 9100	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	35,03		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	50,05		L02	EUR/100 kg	51,42
0401 30 99 9500	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	66,00
	L02	EUR/100 kg	51,49	0402 21 91 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	73,55		068	EUR/100 kg	—
0402 10 11 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	51,72
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	66,40
	L02	EUR/100 kg	23,20	0402 21 91 9350	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,00		068	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	52,26
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	67,08
	L02	EUR/100 kg	23,20	0402 21 91 9500	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,00		068	EUR/100 kg	—
0402 10 91 9000	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/100 kg	56,16
	068	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	72,09
	L02	EUR/kg	0,2320	0402 21 99 9100	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,2800		068	EUR/100 kg	—
0402 10 99 9000	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/100 kg	51,42
	068	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	66,00
	L02	EUR/kg	0,2320	0402 21 99 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,2800		068	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9200	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	51,72
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	66,40
	L02	EUR/100 kg	23,20				
	A01	EUR/100 kg	28,00				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0402 21 99 9300	L01	EUR/100 kg	—	0402 91 19 9370	L01	EUR/100 kg	—	
	068	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	4,958	
	L02	EUR/100 kg	52,26		A01	EUR/100 kg	7,083	
	A01	EUR/100 kg	67,08		0402 91 31 9300	L01	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9400	L01	EUR/100 kg	—	L02		EUR/100 kg	5,859	
	068	EUR/100 kg	—	A01		EUR/100 kg	8,371	
	L02	EUR/100 kg	55,15	0402 91 39 9300	L01	EUR/100 kg	—	
A01	EUR/100 kg	70,80	L02		EUR/100 kg	5,859		
0402 21 99 9500	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	8,371	
	068	EUR/100 kg	—	0402 91 99 9000	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	56,16		L02	EUR/100 kg	21,53	
A01	EUR/100 kg	72,09	A01		EUR/100 kg	30,75		
0402 21 99 9600	L01	EUR/100 kg	—	0402 99 11 9350	L01	EUR/kg	—	
	068	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,1268	
	L02	EUR/100 kg	60,12		A01	EUR/kg	0,1812	
	A01	EUR/100 kg	77,17		0402 99 19 9350	L01	EUR/kg	—
0402 21 99 9700	L01	EUR/100 kg	—	L02		EUR/kg	0,1268	
	068	EUR/100 kg	—	A01		EUR/kg	0,1812	
	L02	EUR/100 kg	62,36	0402 99 31 9150	L01	EUR/kg	—	
A01	EUR/100 kg	80,06	L02		EUR/kg	0,1316		
0402 21 99 9900	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/kg	0,1880	
	068	EUR/100 kg	—	0402 99 31 9300	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/100 kg	64,96		L02	EUR/kg	0,1288	
A01	EUR/100 kg	83,38	A01		EUR/kg	0,1840		
0402 29 15 9200	L01	EUR/kg	—	0402 99 39 9150	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/kg	0,2320		L02	EUR/kg	0,1316	
	A01	EUR/kg	0,2800		A01	EUR/kg	0,1880	
0402 29 15 9300	L01	EUR/kg	—	0403 90 11 9000	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4596		L02	EUR/100 kg	22,88	
	A01	EUR/kg	0,5897		A01	EUR/100 kg	27,61	
0402 29 15 9500	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9200	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4795		L02	EUR/100 kg	22,88	
	A01	EUR/kg	0,6156		A01	EUR/100 kg	27,61	
0402 29 15 9900	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9300	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5110		L02	EUR/100 kg	45,54	
	A01	EUR/kg	0,6560		A01	EUR/100 kg	58,45	
0402 29 19 9300	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9500	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4596		L02	EUR/100 kg	47,53	
	A01	EUR/kg	0,5897		A01	EUR/100 kg	61,01	
0402 29 19 9500	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9900	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4795		L02	EUR/100 kg	50,65	
	A01	EUR/kg	0,6156		A01	EUR/100 kg	65,01	
0402 29 19 9900	L01	EUR/kg	—	0403 90 19 9000	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5110		L02	EUR/100 kg	50,96	
	A01	EUR/kg	0,6560		A01	EUR/100 kg	65,41	
0402 29 91 9000	L01	EUR/kg	—	0403 90 33 9400	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5142		L02	EUR/kg	0,4554	
	A01	EUR/kg	0,6600		A01	EUR/kg	0,5845	
0402 29 99 9100	L01	EUR/kg	—	0403 90 33 9900	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5142		L02	EUR/kg	0,5065	
	A01	EUR/kg	0,6600		A01	EUR/kg	0,6501	
0402 29 99 9500	L01	EUR/kg	—	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,548	
	L02	EUR/kg	0,5515		0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	10,49
	A01	EUR/kg	0,7080			0403 90 59 9310	L01	EUR/100 kg
0402 91 11 9370	L01	EUR/100 kg	—	L02	EUR/100 kg		17,84	
	L02	EUR/100 kg	4,958	A01	EUR/100 kg		25,49	
	A01	EUR/100 kg	7,083					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0403 90 59 9340	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	26,11		075	EUR/100 kg	119,99
	A01	EUR/100 kg	37,29		L02	EUR/100 kg	94,80
0403 90 59 9370	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9700	A01	EUR/100 kg	127,81
	L02	EUR/100 kg	26,11		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	37,29		075	EUR/100 kg	122,98
0403 90 59 9510	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9500	L02	EUR/100 kg	97,16
	L02	EUR/100 kg	26,11		A01	EUR/100 kg	131,00
	A01	EUR/100 kg	37,29		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 21 9120	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9700	075	EUR/100 kg	119,99
	L02	EUR/100 kg	19,79		L02	EUR/100 kg	94,80
	A01	EUR/100 kg	23,88		A01	EUR/100 kg	127,81
0404 90 21 9160	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	23,20		075	EUR/100 kg	122,98
	A01	EUR/100 kg	28,00		L02	EUR/100 kg	97,16
0404 90 23 9120	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9100	A01	EUR/100 kg	131,00
	L02	EUR/100 kg	23,20		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,00		075	EUR/100 kg	119,99
0404 90 23 9130	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9300	L02	EUR/100 kg	94,80
	L02	EUR/100 kg	45,96		A01	EUR/100 kg	127,81
	A01	EUR/100 kg	58,97		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9140	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9700	075	EUR/100 kg	122,98
	L02	EUR/100 kg	47,95		L02	EUR/100 kg	97,16
	A01	EUR/100 kg	61,56		A01	EUR/100 kg	131,00
0404 90 23 9150	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	51,10		075	EUR/100 kg	122,98
	A01	EUR/100 kg	65,60		L02	EUR/100 kg	97,16
0404 90 29 9110	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9300	A01	EUR/100 kg	131,00
	L02	EUR/100 kg	51,42		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	66,00		075	EUR/100 kg	122,98
0404 90 29 9115	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9500	L02	EUR/100 kg	97,16
	L02	EUR/100 kg	51,72		A01	EUR/100 kg	131,00
	A01	EUR/100 kg	66,40		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 29 9125	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9700	075	EUR/100 kg	119,99
	L02	EUR/100 kg	52,26		L02	EUR/100 kg	94,80
	A01	EUR/100 kg	67,08		A01	EUR/100 kg	127,81
0404 90 29 9140	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	56,16		075	EUR/100 kg	122,98
	A01	EUR/100 kg	72,09		L02	EUR/100 kg	97,16
0404 90 81 9100	L01	EUR/kg	—	0405 10 90 9000	A01	EUR/100 kg	131,00
	L02	EUR/kg	0,2320		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,2800		075	EUR/100 kg	127,49
0404 90 83 9110	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9500	L02	EUR/100 kg	100,71
	L02	EUR/kg	0,2320		A01	EUR/100 kg	135,79
	A01	EUR/kg	0,2800		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 83 9130	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9700	075	EUR/100 kg	112,50
	L02	EUR/kg	0,4596		L02	EUR/100 kg	88,87
	A01	EUR/kg	0,5897		A01	EUR/100 kg	119,83
0404 90 83 9150	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,4795		075	EUR/100 kg	116,99
	A01	EUR/kg	0,6156		L02	EUR/100 kg	92,42
0404 90 83 9170	L01	EUR/kg	—	0405 90 10 9000	A01	EUR/100 kg	124,61
	L02	EUR/kg	0,5110		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,6560		075	EUR/100 kg	153,02
0404 90 83 9936	L01	EUR/kg	—	0405 90 10 9000	L02	EUR/100 kg	120,89
	L02	EUR/kg	0,1268		A01	EUR/100 kg	163,00
	A01	EUR/kg	0,1812				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 90 90 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	122,40		L04	EUR/100 kg	40,05
	L02	EUR/100 kg	96,69		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	130,36		A01	EUR/100 kg	50,07
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	3,04
	L04	EUR/100 kg	14,75		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	7,09
0406 10 20 9290	A01	EUR/100 kg	18,43	0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	4,44
	L04	EUR/100 kg	13,73		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	10,41
0406 10 20 9300	A01	EUR/100 kg	17,15	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	3,04
	L04	EUR/100 kg	6,02		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	7,09
0406 10 20 9610	A01	EUR/100 kg	7,52	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	4,44
	L04	EUR/100 kg	20,00		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	10,41
0406 10 20 9620	A01	EUR/100 kg	25,01	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,46
	L04	EUR/100 kg	20,30		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	15,14
0406 10 20 9630	A01	EUR/100 kg	25,36	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	4,44
	L04	EUR/100 kg	22,65		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	10,41
0406 10 20 9640	A01	EUR/100 kg	28,31	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,46
	L04	EUR/100 kg	33,28		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	15,14
0406 10 20 9650	A01	EUR/100 kg	41,60	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,46
	L04	EUR/100 kg	27,74		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	15,14
0406 10 20 9830	A01	EUR/100 kg	34,67	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,31
	L04	EUR/100 kg	10,30		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	17,13
0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	12,86	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,66
	L04	EUR/100 kg	12,47		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	17,96
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	39,14
	L04	EUR/100 kg	25,55		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	48,92
0406 20 90 9915	A01	EUR/100 kg	31,94	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	40,19
	L04	EUR/100 kg	33,72		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	50,24
0406 20 90 9917	A01	EUR/100 kg	42,16	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	44,20
	L04	EUR/100 kg	35,85		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	63,26
	A01	EUR/100 kg	44,79				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	45,68		L04	EUR/100 kg	46,58
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	65,37		A01	EUR/100 kg	67,50
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	45,68	0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	46,58	
	A01	EUR/100 kg	65,37	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	67,50	
	L04	EUR/100 kg	44,76	0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	40,57	
	A01	EUR/100 kg	63,90	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	58,12
	L04	EUR/100 kg	39,30	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	40,84	
	A01	EUR/100 kg	56,49	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	58,74
	L04	EUR/100 kg	39,04	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	36,83	
	A01	EUR/100 kg	55,88	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	52,72
	L04	EUR/100 kg	35,35	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	41,25	
	A01	EUR/100 kg	50,62	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	59,05
	L04	EUR/100 kg	32,50	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	39,24	
	A01	EUR/100 kg	46,58	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	55,69
	L04	EUR/100 kg	32,50	L03	EUR/100 kg	—	
	A00	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	38,05	
	A01	EUR/100 kg	46,58	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	A00	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	55,59	
0406 90 33 9951	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	40,35	
	L04	EUR/100 kg	45,96	400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	57,62	
	A01	EUR/100 kg	66,09	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	39,97	
	L04	EUR/100 kg	45,96	400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	56,73	
	A01	EUR/100 kg	66,09	0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	32,63	
	L04	EUR/100 kg	44,20	400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	46,90	
	A01	EUR/100 kg	63,26	0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	41,25	
	L04	EUR/100 kg	48,70	400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	59,05	
	A01	EUR/100 kg	70,47	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	44,54	
	L04	EUR/100 kg	48,46	400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	64,09	
	A01	EUR/100 kg	69,89				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	40,84		L04	EUR/100 kg	40,51	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	58,74		A01	EUR/100 kg	57,99	
0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	40,51	
	L04	EUR/100 kg	37,48		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	57,99	
	A01	EUR/100 kg	55,58	0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	17,26	
	L04	EUR/100 kg	38,03		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	24,81	
	A01	EUR/100 kg	56,17	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	39,78	
	L04	EUR/100 kg	40,38		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	56,93	
	A01	EUR/100 kg	59,05	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	43,17	
	L04	EUR/100 kg	44,54		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	61,53	
	A01	EUR/100 kg	64,09	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	44,03	
	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg		—	400	EUR/100 kg	—
		L04	EUR/100 kg		31,24	A01	EUR/100 kg	62,22
		400	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
A01		EUR/100 kg	46,31	L04		EUR/100 kg	39,30	
0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—	400		EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	34,90	A01		EUR/100 kg	56,49	
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	51,58		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—			L04	EUR/100 kg	30,83
	L04	EUR/100 kg	35,82			400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	A01		EUR/100 kg	45,40	
	A01	EUR/100 kg	52,36					

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01 Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.  
L02 Andorra e Gibilterra.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04 Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

«970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 471/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 160<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 160<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(<sup>2</sup>) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 160ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %	56	52	—	51
	Burro < 82 %	—	50,8	—	—
	Burro concentrato	67,5	63,5	67	63,5
	Crema			26	22
Cauzione di trasformazione	Burro	62	—	—	—
	Burro concentrato	74	—	74	—
	Crema	—	—	29	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 472/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 160ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 160ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 160ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	206	210	—	—
		Concentrato	204	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	73	73	—	—
		Concentrato	73	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 473/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 332<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 332<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione di destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 66,6 EUR/100 kg,
- cauzione di destinazione: 74 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 474/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 marzo 2005**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92% del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 376/2005 della Commissione<sup>(3)</sup>. Questo elenco deve essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Slovacchia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 376/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 376/2005 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 5.3.2005, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 475/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****relativo alla 79ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato,

per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

- (3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto concerne la 79ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 22 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 476/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro<sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.

## ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/ codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione	
		Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'arti- colo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004	Per le esportazioni verso le de- stinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004
Burro	ex 0405 10 19 9500	—	—
Burro	ex 0405 10 19 9700	131,00	136,50
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	—	166,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 477/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è oppor-

tuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.

**REGOLAMENTO (CE) N. 478/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****relativa alla 16ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 16ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 479/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****relativo alla 15ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si

decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

- (3) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 15ª gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CE) N. 480/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2005 vertono, per alcuni prodotti,

su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'1 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2005
E1	100,00
E2	76,60
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	1,74
P4	100,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 481/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 marzo 2005**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2005 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono

pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'1 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2005	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2005 (in t)
1	1,23	1 775,00
2	100,00	1 971,70
3	1,27	825,00
4	1,51	450,00
5	2,38	175,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 482/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

considerando quanto segue:

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'1 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2005	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2005 (in t)
11	100,00	371,00
12	100,00	132,50

**REGOLAMENTO (CE) N. 483/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro<sup>(4)</sup>, apre un contingente

tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.
- (3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo.
- (4) La Commissione deve pertanto fissare una percentuale di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di importazione presentate il 21 e il 22 marzo 2005, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 98,87% del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

<sup>(2)</sup> GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1878/2004 (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 27).

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

<sup>(4)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 484/2005 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2005****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero

bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 14 al 18 marzo 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera la ripartizione per paese d'origine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero concessioni CXL.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 14 al 18 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

## ALLEGATO

**Zucchero preferenziale ACP—INDIA**  
**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003**  
**Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.3.2005	Limite	
Barbados	100	Raggiunto	
Belize	0		
Congo	100		
Figi	100		
Guiana	100		
India	100		
Costa d'Avorio	100		
Giamaica	100		
Kenya	100		
Madagascar	100		
Malawi	100		
Maurizio	100		
Mozambico	0		Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100		
Swaziland	100		
Tanzania	100	Raggiunto	
Trinidad e Tobago	100		
Zambia	100		
Zimbabwe	0		

**Zucchero preferenziale speciale**  
**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003**  
**Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.3.2005	Limite
India	100	Raggiunto
ACP	100	

**Zucchero concessioni CXL**  
**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003**  
**Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.3.2005	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	99,9711	Raggiunto
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

**DIRETTIVA 2005/24/CE DEL CONSIGLIO****del 14 marzo 2005****che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

*Articolo 1*

La direttiva 87/328/CEE è così modificata:

vista la proposta della Commissione,

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,*«Articolo 1*visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

Gli Stati membri vigilano affinché, fatte salve le norme in materia di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate:

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 della direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura <sup>(3)</sup>, stabilisce che lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve essere raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto.

— l'ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura,

(2) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina <sup>(4)</sup>, consente la conservazione dello sperma non solo in centri di raccolta dello sperma ma anche in centri di magazzinaggio dello sperma.

— l'ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e

— l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»

(3) Per assicurare la coerenza nella legislazione comunitaria, occorrerebbe adattare l'articolo 4 della direttiva 87/328/CEE al più ampio ambito d'applicazione e alle nuove definizioni della direttiva 88/407/CEE. Nella stessa occasione è opportuno allineare la direttiva 87/328/CEE al resto della legislazione in materia di riproduttori di razza pura per quanto riguarda gli ovuli e gli embrioni,

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*Gli Stati membri vigilano affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all'articolo 2 sia raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

<sup>(4)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

<sup>(\*)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 marzo 2007. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

**che modifica la decisione 2000/256/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(2005/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2000/256/CE<sup>(2)</sup> il Consiglio ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi, il valore dell'oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui la fornitura dell'oro al destinatario sia avvenuta in esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 26 *ter* della direttiva 77/388/CE.

(2) Scopo della deroga era di evitare abusi dell'esenzione dell'oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

(3) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione l'8 settembre 2004, il governo olandese ha chiesto di prorogare la validità della decisione 2000/256/CE, che è scaduta il 31 dicembre 2004.

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 22 novembre 2004, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 24 novembre 2004 essa ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(5) Secondo le autorità olandesi la deroga autorizzata con la decisione 2000/256/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

(6) Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

(7) È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/256/CE fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.

(8) La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 30.3.2000, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione 2000/256/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 3*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

**che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(2005/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera registrata il 17 maggio 2004 presso il segretariato generale della Commissione, le autorità danesi hanno informato la Commissione della loro volontà di introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, per prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale. Esse hanno fornito alla Commissione tutte le pertinenti informazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 15 ottobre 2004.
- (2) La misura di deroga è intesa ad escludere alcuni periodici e riviste importati in Danimarca dal beneficio dell'esenzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva, assoggettandoli all'IVA. Tale articolo è stato attuato dalla direttiva 83/181/CEE<sup>(2)</sup>, che stabilisce che importazioni di beni il cui valore globale non supera 10 EUR possono essere ammesse in esenzione IVA. Gli Stati membri possono concedere un'esenzione per le importazioni da paesi terzi di beni di valore totale superiore a 10 EUR, ma non superiore a 22 EUR. In Danimarca sono attualmente esentate dall'IVA tutte le piccole spedizioni di carattere commerciale provenienti da paesi non aderenti all'UE. Il massimale danese per l'esenzione IVA è 80 DKK (10 EUR).
- (3) Le autorità danesi hanno scoperto che alcune società editoriali inoltrano la distribuzione delle loro pubblicazioni agli abbonati in Danimarca attraverso territori ai quali non si applica la sesta direttiva IVA, con conseguenti perdite di reddito per la Danimarca e un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità. Se la Da-

nimarca non è autorizzata a prevenire questo tipo di elusione fiscale, vi è il rischio che le perdite di reddito aumentino.

- (4) La richiesta di deroga si riferisce solo alle spedizioni e alle situazioni connesse con questo sistema di evasione e non intende escludere tutte le spedizioni relative ad acquisti per corrispondenza dall'esenzione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 83/181/CEE. Sembra pertanto che la proposta prevista deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE sia effettivamente la soluzione più adeguata in questo caso.
- (5) La deroga permette di evitare perdite di gettito dell'IVA e di conseguenza non avrà un effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Danimarca è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, ad applicare l'IVA alle importazioni sul territorio danese di riviste, periodici e pubblicazioni analoghe, stampati sul territorio della Comunità, come definito all'articolo 3 di tale direttiva, e spediti a privati cittadini in Danimarca.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.

*Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

**che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**

(2005/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con una lettera registrata dal segretariato generale della Commissione l'11 novembre 2004, la Repubblica di Cipro ha chiesto di essere autorizzata a mantenere una misura già in vigore prima della sua adesione all'Unione europea, in deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

(2) La misura che necessita la concessione di una deroga mira a lottare contro le forme di evasione fiscale che consistono nel manipolare il valore delle operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(3) Questa misura dovrebbe applicarsi soltanto nei casi in cui l'amministrazione sia in grado di concludere, sulla base dei fatti, che la determinazione della base imponibile di cui all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva è influenzata dall'esistenza di legami di natura familiare, commerciale o giuridica tra le parti. Infatti, l'amministrazione non dovrebbe agire sulla base di semplici supposizioni e le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di fornire prove contrarie in caso di contestazione del livello del valore normale stabilito dall'amministrazione.

(4) La misura è estremamente mirata e può essere applicata soltanto quando è rispettata una serie di condizioni ed è accertata una perdita di entrate fiscali; essa è pertanto proporzionata all'obiettivo perseguito.

(5) Deroghe analoghe, accordate ad altri Stati membri per lottare contro l'evasione fiscale, si sono rivelate efficaci.

(6) La deroga permetterà di garantire il versamento dell'IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica di Cipro è autorizzata a considerare il valore normale delle operazioni come loro base imponibile nelle circostanze descritte all'articolo 2.

*Articolo 2*

Il valore normale può essere applicato soltanto quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- 1) il corrispettivo versato è inferiore al valore normale dell'operazione;
- 2) il destinatario dell'operazione non beneficia del diritto a detrarre integralmente l'IVA;
- 3) esistono legami di natura familiare, commerciali o giuridica, ai sensi della normativa nazionale, tra la persona che effettua l'operazione e il destinatario;

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

- 4) una serie di elementi permette di giungere alla conclusione che questi legami di natura familiare, commerciale o giuridica hanno influenzato la determinazione della base imponibile di cui all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

*Articolo 3*

L'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE introdotte per lottare contro le frodi fiscali in materia di IVA connesse alla valutazione delle operazioni effettuate tra persone collegate, o il 1° giugno 2009, se quest'ultima data è anteriore.

*Articolo 4*

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

---

## COMMISSIONE

### DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 1° marzo 2005

relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

(2005/260/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a provvedimenti fitosanitari. Occorre che l'allegato 4 sia integrato da una serie di appendici, come descritto nella «dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'accordo» allegata all'accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'accordo).
- (3) Le appendici dell'allegato 4 sono state sostituite una prima volta con decisione n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura, allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione<sup>(1)</sup>.
- (4) Dopo l'entrata in vigore della decisione n. 1/2004, il 1° aprile 2004, la legislazione comunitaria relativa al settore fitosanitario è stata modificata in aspetti che riguardano l'accordo.
- (5) A seguito dell'allargamento della Comunità occorre completare l'elenco delle autorità incaricate di rilasciare il passaporto fitosanitario.
- (6) È pertanto opportuno modificare nuovamente le appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti verificatisi,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 4 dell'accordo sono modificate conformemente alle appendici 1 e 2 allegata alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Le appendici 3 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo sono sostituite dalle appendici 3 e 4 allegata alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2005.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2005.

*Per il Comitato misto per l'agricoltura  
Il presidente e capo della delegazione  
comunitaria*  
Michael SCANNELL

*Il capo della delegazione svizzera*  
Christian HÄBERLI

*Il segretario del comitato*  
Remigi WINZAP

---

## APPENDICE 1

1. Al punto 1.1 della parte A sono aggiunte le specie seguenti:

«*Camellia* sp.»

«*Rhododendron* spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Plance.»

«*Viburnum* spp.»

2. Al punto 1.2 della parte A è aggiunta la specie seguente:

«*Amelanchier* Med.»

3. Il testo del punto 1.5 della parte A è soppresso.

4. Il testo del punto 1.6 della parte A è sostituito dal seguente:

«1.6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

5. Il testo del punto 1.7 della parte A è soppresso.

6. Nel titolo del punto 2.3 della parte B il termine «dell'Iran» è inserito tra i termini «dell'India» e «dell'Irak».

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).

7. Al punto 3 della parte B «*Acer saccharum* Marsh., originario dell'America settentrionale» è sostituito da «*Acer saccharum* Marsh., originario degli Stati Uniti e del Canada».

8. Al punto 3 della parte B «*Castanea* Mill.» è sostituito da «*Camellia* sp.»

9. Il testo del punto 6 della parte B è sostituito dal seguente:

«6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra parte:

— *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176°C per 20 minuti;

— *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;

— *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

— *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

— Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Russia, Kazakistan e Turchia;

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

Codice NC	Descrizione
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia ( <i>Quercus spp.</i> ) grezzo, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squa-drato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus spp.</i> ) o faggio ( <i>Fagus spp.</i> )], anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia ( <i>Quercus spp.</i> ) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus spp.</i> ) o faggio ( <i>Fagus spp.</i> )], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- c) — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.»
10. Alla parte B, punto 7, lettera b), secondo trattino sono soppressi i termini «Estonia, Lettonia, Lituania».
11. Al punto 8 della parte B «conifere (*Coniferales*)» è sostituito da «conifere (*Coniferales*) originarie di paesi non europei».
12. Al punto 9 della parte B il termine «dell'Iran» è aggiunto tra i termini «dell'India» e «dell'Irak».
13. Al punto 4.1 della parte C «*Stranvaesia* Lindl» è sostituito da «*Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot».

## APPENDICE 2

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

## Disposizioni della Comunità europea

1. Il 25° e il 29° trattino sono modificati nel modo seguente:

25° trattino:

«— Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione del 5 ottobre 2004»;

29° trattino:

«— Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004».

2. I trattini 19°, 28°, 31°, 32° e 33° sono soppressi.

3. Dopo il 33° trattino sono aggiunti i seguenti riferimenti:

«— Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

— Decisione 2004/95/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che autorizza gli Stati membri a derogare al requisito di un certificato fitosanitario previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo al legname di conifere originario del Canada sottoposto a trattamento termico

— Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

— Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità».

## Disposizioni della Svizzera

Il 1° e il 3° trattino sono modificati nel modo seguente:

1° trattino:

«— Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RO 2004 2201)»;

3° trattino:

«— Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2004 1599)».

—

## APPENDICE 3

**Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario****Comunità europea**

---

**BE**

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne  
alimentaire  
Administration du Contrôle  
Direction production primaire  
Secteur végétal  
WTC III, 24<sup>e</sup> étage  
Boulevard Simon Bolivar, 30  
B-1000 Bruxelles  
Tél. (32-2) 208 50 48  
Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselke-  
ten  
Bestuur van de Controle  
Directie Primaire Productie  
Plantaardige sector  
WTC III, 24, ste verdieping  
Simon Bolivarlaan 30  
B-1000 Brussel  
Tel. (32-2) 208 50 48  
Fax (32-2) 208 51 70

---

**CZ**

State Phytosanitary Administration  
Tesnov 17  
CZ-11705, Praha 1  
Tel. (420) 233 022 240  
Fax (420) 233 022 226

---

**DK**

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Plantedirektoratet  
Skovbrynet 20  
DK-2800 Lyngby  
Tel. (45) 45 26 36 00  
Fax (45) 45 26 36 13

---

**DE**

## BADEN-WÜRTTEMBERG

Landesanstalt für Pflanzenschutz  
Reinsburgstraße 107  
D-70197 Stuttgart

Regierungspräsidium Stuttgart  
Pflanzenschutzdienst  
Stuttgart

Regierungspräsidium Karlsruhe  
Pflanzenschutzdienst  
Karlsruhe

Regierungspräsidium Freiburg  
Pflanzenschutzdienst  
Freiburg

Regierungspräsidium Tübingen  
Pflanzenschutzdienst  
Tübingen

## BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft  
Institut für Pflanzenschutz  
Freising

BERLIN	Pflanzenschutzamt Berlin Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle Berlin
BRANDENBURG	Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst Frankfurt (Oder)
BREMEN	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen Pflanzengesundheitskontrolle Bremen und Bremerhaven
HAMBURG	Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg
HESSEN	Regierungspräsidium Gießen Pflanzenschutzdienst Hessen Wetzlar
MECKLENBURG-VORPOMMERN	Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern Rostock
NIEDERSACHSEN	Landwirtschaftskammer Hannover Pflanzenschutzamt Hannover Landwirtschaftskammer Weser-Ems Pflanzenschutzamt Oldenburg
NORDRHEIN-WESTFALEN	Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland Bonn Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Münster
RHEINLAND-PFALZ	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a. d. Weinstraße
SAARLAND	Landwirtschaftskammer für das Saarland Pflanzenschutzamt Saarbrücken
SACHSEN	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Pflanzliche Erzeugung Dresden
SACHSEN-ANHALT	Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark Sachgebiet Pflanzenschutz Stendal  Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte Sachgebiet Pflanzenschutz Halberstadt  Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt Sachgebiet Pflanzenschutz Dessau

---

	Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd Sachgebiet Pflanzenschutz Weißenfels
SCHLESWIG-HOLSTEIN	Amt für ländliche Räume Kiel Abteilung Pflanzenschutz Kiel
	Amt für ländliche Räume Lübeck Abteilung Pflanzenschutz Lübeck
	Amt für ländliche Räume Husum Abteilung Pflanzenschutz Husum
THÜRINGEN	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena Referat Pflanzenschutz Erfurt-Kühnhausen

---

**EE**

Bureau of Phytosanitary  
Ministry of Agriculture  
Lai street 39/41  
EE-Tallinn 15056  
Tel. (372) 625 6286  
Fax (372) 625 6200

---

**EL**

Ministry of Agriculture  
General Directorate of Plant Produce  
Directorate of Plant Produce Protection  
Division of Phytosanitary Control  
150 Sygrou Avenue  
GR-176 71 Athens  
Tel. (30) 210 921 21 41/(30) 210 921 05 51  
Fax (30) 210 921 20 90

---

**ES**

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Agricultura  
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal  
c/ Alfonso XII, nº 62  
E-28014 Madrid  
Tel. (34) 91 347 82 54  
Fax (34) 91 347 82 63

---

## 1. ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria  
c/ Tabladilla, s/n  
E-41013 Sevilla  
Tel. (34-95) 503 22 79  
Fax (34-95) 503 25 00

2. ARAGÓN  
Centro de Protección Vegetal  
Av. Montañana, 930  
E-50059 Zaragoza  
Tel. (34-976) 71 63 85  
Fax (34-976) 71 63 88
3. ASTURIAS  
Dirección General de Agroalimentación  
c/ Coronel Aranda, 2  
E-33005 Oviedo — Asturias  
Tel. (34-985) 10 56 37  
Fax (34-985) 10 55 17
4. BALEARES  
Dirección General de Agricultura  
c/ Foners, 10  
E-07006 Palma de Mallorca — Baleares  
Tel. (34-971) 17 61 05  
Fax (34-971) 17 61 56
5. CANTABRIA  
Dirección General de Agricultura  
c/ Gutiérrez Solana, s/n  
E-39011 Santander  
Tel. (34-942) 20 78 39  
Fax (34-942) 20 78 03
6. CASTILLA Y LEÓN  
Dirección General de Producción Agropecuaria  
c/ Rigoberto Cortejoso, 14  
E-47014 Valladolid  
Tel. (34-983) 41 90 02  
Fax (34-983) 41 92 38
7. CASTILLA LA MANCHA  
Dirección General de la Producción Agropecuaria  
c/ Pintor Matías Moreno, 4  
E-45002 Toledo  
Tel. (34-925) 26 67 11  
Fax (34-925) 26 68 97
8. CATALUÑA  
Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural  
Gran Vía de les Corts Catalanes, 612  
E-08007 Barcelona  
Tel. (34-93) 304 67 00  
Fax (34-93) 304 67 60
9. EXTREMADURA  
Servicio de Sanidad Vegetal  
Av. De Portugal, s/n  
E-06800 Mérida — Badajoz  
Tel. (34-924) 00 23 40  
Fax (34-924) 00 22 80
10. GALICIA  
Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria  
Edificio Administrativo San Cayetano, s/n  
E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña  
Tel. (34-981) 54 47 77  
Fax (34-981) 54 57 35
11. LA RIOJA  
Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja  
Av. de la Paz, 8  
E-26071 Logroño — La Rioja  
Tel. (34-941) 29 16 00  
Fax (34-941) 29 16 02

- 
12. MADRID Dirección General de Agricultura  
Ronda de Atocha, 17  
E-28012 Madrid  
Tel. (34-91) 580 19 28  
Fax (34-91) 580 19 53
13. MURCIA Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria  
Plaza Juan XXIII, s/n  
E-30071 Murcia  
Tel. (34-968) 36 27 18-19  
Fax (34-968) 36 27 25
14. NAVARRA Dirección General de Agricultura y Ganadería  
c/ Tudela, 20  
E-31003 Pamplona — Navarra  
Tel. (34-848) 42 66 32  
Fax (34-848) 42 67 10
15. PAÍS VASCO Dirección de Agricultura y Ganadería  
c/ Donostia — San Sebastián, 1  
E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava  
Tel. (34-945) 01 96 36  
Fax (34-945) 01 97 01
16. VALENCIA Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería  
c/ Amadeo de Saboya, 2  
E-46010 Valencia  
Tel. (34-96) 342 48 36  
Fax (34-96) 342 48 43
- 

**FR**

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales  
Direction générale de l'alimentation  
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux  
251, rue de Vaugirard  
F-75732 Paris Cedex 15  
Tél. (33-1) 495 581 53  
Fax (33-1) 495 559 49

---

**IE**

Department of Agriculture and Food  
Horticulture and Plant Health Division  
Maynooth Business Campus  
Maynooth Co. Kildare  
Ireland  
Tel. (353-1) 505 33 54  
Fax (353-1) 505 35 64

---

**IT**

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)  
Servizio Fitosanitario  
Via XX Settembre 20  
I-00187 Roma  
Tel. (39-06) 46656098  
Fax (39-06) 4814628

---

**CY**

Ministry of Agriculture  
Natural Resources and Environment  
Department of Agriculture  
Loukis Akritas Ave.  
CY-1412 Lefkosia  
Tel. (357) 22 4085 34/(357) 22 4085 21  
Fax (357) 22 7814 25

---

**LV**

Plant Quarantine Department  
State Plant Protection Service  
Republikas laukums 2  
LV-1981 Riga  
Tel. (371) 732 3676  
Fax (371) 732 2039

---

**LT**

State Plant Protection Service  
Plant Quarantine Department  
Kalvarijų str. 62  
LT-09304 Vilnius  
Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50  
Fax (370-5) 275 21 28

---

**LU**

Ministère de l'Agriculture  
ASTA/Service de la Protection des Végétaux  
16, route d'Esch — BP 1904  
L-1019 Luxembourg  
Tél. (352) 45 71 72-218  
Fax (352) 45 71 72-340

---

**HU**

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Baranya  
H-7615 Pécs, Kadódűlő 1.  
Tel. (36) 72/512-140

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Bács-Kiskun  
H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.  
Tel. (36) 76/487-487

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Békés  
H-5602 Békéscsaba, Szarvasi út 79.  
Tel. (36) 66/442-711

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Borsod-Abaúj-Zemplén  
H-3501 Miskolc, Blaskovics L. út 24. Pf. 197.  
Tel. (36) 46/321-233

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Csongrád  
H-6801 Hódmezővásárhely, Rárósi út 102.  
Tel. (36) 62/246-611

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Fejér  
H-2481 Velence, Ország u. 232.  
Tel. (36) 22/472-246

Plant Protection and Soil Conservation Service of the Capital and County Pest  
H-2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.  
Tel. (36) 28/420-124

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Győr-Moson-Sopron  
H-9018 Győr, Arató u. 5.  
Tel. (36) 96/418-122

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Hajdú-Bihar  
H-4001 Debrecen, Böszörményi út 146.  
Tel. (36) 52/411-766

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Heves  
H-3301 Eger, Szövetkezet u. 6.  
Tel. (36) 36/324-011

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Jász-Nagykun-Szolnok  
H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.  
Tel. (36) 56/425-955

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Komárom-Esztergom  
H-2890 Tata, Új út 17.  
Tel. (36) 34/487-522

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Nórád  
H-2662 Balassagyarmat, Mártírok u. 78.  
Tel. (36) 35/301-821

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Somogy  
H-7401 Kaposvár, Guba Sándor u 20.  
Tel. (36) 82/312-111

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Szabolcs-Szatmár-Bereg  
H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 3.  
Tel. (36) 42/432-068

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Tolna  
H-7101 Szekszárd, Keselyűsi út 7.  
Tel. (36) 74/411-933

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas  
H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.  
Tel. (36) 94/313-565

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Veszprém  
H-8229 Csopak, Kishegyi u. 13.  
Tel. (36) 87/446-169

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Zala  
H-8901 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.  
Tel. (36) 92/550-160

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI)  
National Institute for Agricultural Quality Control  
H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.  
Tel. (36) 212-3127

---

**MT**

Ministry for Rural Affairs and the Environment  
Plant Health Department  
Plant Quarantine Station  
Ta' Qali  
Malta  
Tel. (356-21) 41 67 13/43 02 48  
Fax (356-21) 41 16 93

---

**NL**

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Plantenziektenkundige Dienst  
Geertjesweg 15 — Postbus 9102  
6700 HC Wageningen  
Nederland  
Tel. (31-317) 49 69 11  
Fax (31-317) 42 17 01

---

**AT**

BURGENLAND	Burgenländische Landwirtschaftskammer Esterhazystraße 15 A-7001 Eisenstadt Tel. (43) 2682 702/656 Fax (43) 2682 702/691
KÄRNTEN	Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 11, Agrarrecht Amtlicher Pflanzenschutzdienst Kohldorfer Straße 98 A-9020 Klagenfurt Tel. (43) 463 536/31108 Fax (43) 463 536/31100
NIEDERÖSTERREICH	Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer Amtlicher Pflanzenschutzdienst Wiener Straße 64 A-3100 St. Pölten Tel. (43) 2742 259/2600 Fax (43) 2742 259/2209
OBERÖSTERREICH	Landwirtschaftskammer für Oberösterreich Amtlicher Pflanzenschutzdienst Auf der Gugl 3 A-4021 Linz Tel. (43) 732 6902/1412 Fax (43) 732 6902/1427
SALZBURG	Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg Amtlicher Pflanzenschutzdienst Schwarzstraße 19 A-5024 Salzburg Tel. (43) 662 870571/241 Fax (43) 662 870571/295

---

STEIERMARK	Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark Fachabteilung 10 B Amtlicher Pflanzenschutzdienst Burggasse 2 A-8010 Graz Tel. (43) 316 877/2817 Fax (43) 316 877/6643
TIROL	Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung III c Amtlicher Pflanzenschutzdienst Meinhardstraße 8 A-6020 Innsbruck Tel. (43) 512 508/2549 Fax (43) 512 508/2545
VORARLBERG	Landwirtschaftskammer für Vorarlberg Amtlicher Pflanzenschutzdienst Montfortstraße 9-11 A-6901 Bregenz Tel. (43) 5574 400 230 Fax (43) 5574 400 602
WIEN	Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 42 Amtlicher Pflanzenschutzdienst Am Heumarkt 2b A-1030 Wien Tel. (43) 1 9112555 Fax (43) 1 9112555 42

---

**PL**

State Plant Health and Seed Inspection Service  
Main Inspectorate  
30, Wspólna Street  
PL-00-930 Warsaw  
Tel. (48) 22 623 11 68  
Fax (48) 22 623 27 14

---

**PT**

Direcção-Geral de Protecção das Culturas  
Quinta do Marquês  
P-2780-155 Oeiras  
Tel. (351) 21 446 40 50  
Fax (351) 21 4420616

---

**SI**

Central authority:  
MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia  
Plant Health Division  
Einspielerjeva 6  
SLO-1000 Ljubljana  
Tel. (386) 1 3094 379  
Fax (386) 1 3094 335

## Certified planting material:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

## Hop plants:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

## Imported plants and plant products:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

---

**SK**

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6446 2087

Fax (421) 2 6446 2084

---

**FI**

Plant Production Inspection Centre (KTTK)

Plant Protection Department

P.O. Box 42

FIN-00501 HELSINKI, Finland

Tel. (358-9) 576 51 11

Fax (358-9) 576 52 734

---

**SE**

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 12 25 22

---

**UK**

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King's Pool

1-2 Peasholme Green

York YO 1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)

Pentland House  
47 Robb's Loan  
Edinburgh EH14 1TW  
United Kingdom

National Assembly for Wales  
Animal and Plant Health Division  
Welsh Assembly Government  
Crown Buildings  
Cathays Park  
Cardiff CF10 3NQ  
United Kingdom

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Dundonald House  
Upper Newtonards Road  
Belfast BT4 3SB  
United Kingdom

Department of Agriculture and Fisheries

PO Box 327  
Howard Davis Farm  
Trinity  
Jersey JE4 8UF  
United Kingdom

Chief Executive Officer  
Committee for Horticulture  
Raymond Falla House, PO Box 459  
Longue Rue (Burnt Lane)  
St. Martin's  
Guernsey GY1 6AF  
United Kingdom

Ministry of Agriculture  
Knockaloe Peel  
Isle of Man IM5 3AJ  
United Kingdom

Forestry Commission  
231 Corstorphine Road  
Edinburgh EH12 7AT  
United Kingdom

---

#### **SVIZZERA**

Office fédéral de l'agriculture  
Service phytosanitaire fédéral  
CH-3003 Berne  
Tel. (41) 31 3222550  
Fax (44) 31 3222634

---

## APPENDICE 4

**Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari**

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative esigenze particolari che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti di seguito citate.

**Disposizioni della Comunità europea**

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/522/CE, del 28 aprile 2004.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004.

**Disposizioni della Svizzera**

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RO 2004 2201).

---